



COMUNE DI LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA

MOSTRA MERCATO

DELL'ANTIQUARIATO E MODERNARIATO

CITTÀ DI LECCE

(Regolamento emendato ed approvato con deliberazione n. 150 del 23.11.01)

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento della **“Mostra mercato dell’Antiquariato e Modernariato” Città di Lecce** che si effettua l’ultima domenica di ogni mese, salvo quanto disposto dal successivo art. 2, comma 5.
2. L’esercizio dell’attività commerciale nell’ambito del mercato è disciplinato dalle vigenti norme legislative in materia di commercio, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali a cui sia necessario dare applicazione.

Art. 2
TIPO DI MERCATO

1. La **“Mostra mercato dell’Antiquariato e Modernariato” Città di Lecce** e' una manifestazione di commercio su aree pubbliche tematica, specializzata in oggetti di antiquariato, libri, francobolli, monete e medaglie ed affinità, oggettistica e collezionismo purché, non contrastanti con lo spirito della manifestazione.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno 100 anni, facendo riferimento alla data di costruzione dell'oggetto.
3. E' comunque vietato porre in vendita cose usate con meno di 40 anni di età, prodotti nuovi, riproduzioni d'epoca e oggetti attualmente in produzione, ad esclusione di francobolli, monete e medaglie, oggetti di collezionismo diffuso unitamente a libri non più in pubblicazione e dai libri nuovi se specifici del settore arte antiquariato.
4. La **“Mostra mercato dell’Antiquariato e Modernariato” Città di Lecce** si svolge mensilmente nell'area a ciò destinata annualmente con la deliberazione di cui all’art. 13 della L.R. n. 18 del 24.7.2001, configurata e stabilita nella planimetria allegata alla stessa deliberazione, che ne

determina la superficie ed il numero dei posteggi, la loro suddivisione, e la riserva per le attività di cui ai successivi artt. 9 e 10.

5. Il Sindaco, con apposita disposizione, determina gli interventi atti a contemperare lo svolgimento del mercato con tutte le altre esigenze della Città; potrà annualmente prevedere giornate di svolgimento straordinarie, ovvero sospendere, sopprimere, trasferire in altra sede o altro giorno lo svolgimento della “Mostra mercato dell’Antiquariato e Modernariato”; potrà altresì prevedere, per particolari periodi dell’anno, che lo svolgimento abbia luogo per un massimo di 2 volte nello stesso mese.

6. L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito della “Mostra mercato dell’Antiquariato e Modernariato” è disciplinato dalle vigenti leggi in materia, dal presente regolamento, dalle altre norme e dagli altri regolamenti comunali a cui sia necessario dare applicazione.

7. La partecipazione alla “Mostra mercato dell’Antiquariato e Modernariato” della Città di Lecce è consentita ai soli operatori commerciali che trattano le merceologie previste dal presente regolamento e dalle altre norme vigenti e che siano in regola con le autorizzazioni amministrative e con le iscrizioni di legge, nonché agli artigiani restauratori muniti di regolare autorizzazione per il commercio ai sensi dell’art. 115 del T.U.L.P.S. 18.6.1931 n. 773.

Art. 3

DOMANDE DI CONCESSIONE

1. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al Comune di Lecce, Settore Attività Economiche - Servizio Licenze – entro i termini stabiliti da apposito bando, il quale deve essere pubblicato non oltre il 15 settembre dell'anno precedente lo svolgimento della “Mostra mercato dell’Antiquariato e Modernariato”.

2. La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale, se inviata per posta con raccomandata, ovvero dalla data del Protocollo Generale del Comune apposta sull'istanza, se presentata personalmente dal richiedente.

3. Le domande di partecipazione alla “Mostra mercato dell'Antiquariato e Modernariato”, dovranno essere redatte secondo il modello predisposto dal Settore Attività Economiche e Produttive allegato al bando di cui al precedente comma 1 e dovranno contenere:

- a) i dati anagrafici e codice fiscale (P.IVA) del richiedente;
- b) numero ed ente che ha rilasciato l'autorizzazione al commercio;
- c) numero d'iscrizione alla Camera del Commercio – Registro Imprese;
- d) il recapito telefonico;
- e) la dimensione del posteggio richiesto;
- f) la dichiarazione di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne gli obblighi e le condizioni a cui è subordinata la partecipazione alla mostra;
- g) la dichiarazione che l'eventuale impianto elettrico che si utilizza è conforme alle norme di sicurezza;
- h) l'eventuale indicazione del nominativo dell'operatore a cui si è subentrati, in caso di recente acquisizione di azienda,
- i) l'esatta indicazione degli articoli trattati, rientrante nei prodotti di cui al precedente art. 2;
- j) ogni altra informazione ritenuta utile a corredo della domanda;
- k) allegato fotocopia documento d'identità in corso di validità.

4. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Comune provvederà alla formazione della graduatoria per la concessione dei posteggi per l'anno successivo, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità nell'autorizzazione amministrativa nella tipologia antiquari: 0,5 punti per ogni anno di anzianità di licenza per un massimo di 25 punti;

- b) anzianità di presenza nella “Mostra Mercato dell’Antiquariato e Modernariato”: 2 punti per ogni anno di anzianità fino ad un massimo di 24 punti;
 - c) iscrizione camerale e fiscale nella tipologia antiquari: 20 punti;
 - d) iscrizione ad associazioni riconosciute del settore antiquariato: 5 punti;
 - e) autorizzazione per il commercio di opere d’arte e di interesse storico artistico: 10 punti.
5. La concessione del posteggio avviene con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per quanto concerne la merceologia trattata.
6. Le domande concernenti altri prodotti non ricompresi nella specializzazione merceologica della “Mostra mercato dell’Antiquariato e Modernariato” Città di Lecce, di cui precedente art. 2, non potranno essere accolte.

Art. 4

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. L'assegnazione dei posteggi avverrà, a favore dei concessionari di posteggio, con la seguente priorità:
- a) a tutti i concessionari che sono titolari di posteggio l'anno precedente sarà confermato il posteggio precedentemente occupato;
 - b) le assegnazioni non confermate saranno effettuate, compatibilmente con le caratteristiche dei posteggi della planimetria di cui al precedente art. 2, comma 4, per ordine crescente di numero di posteggio.
 - c) i posteggi non assegnati potranno essere assegnati nel corso dell’anno, in caso di presentazione di domande, con le stesse modalità di cui al precedente art. 3, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

2. La graduatoria, completata con l'indicazione dell'assegnazione del posteggio, sarà esposta all'albo pretorio del Comune e presso il Settore Attività Economiche - Servizio Licenze, di norma entro 20 giorni dalla prima edizione annuale della “Mostra mercato dell’Antiquariato e Modernariato”. Sarà inoltre inviata, per conoscenza, agli enti e Associazioni di categoria del Commercio su aree pubbliche e alle eventuali forme associative di cui al successivo art. 9, comma 3.
3. Entro il medesimo termine saranno inviate per posta ordinaria ai richiedenti del posteggio le comunicazioni sull'esito individuale della concessione, sia esso positivo, sia esso negativo, con indicazione della posizione in graduatoria raggiunta.
4. La concessione del posteggio è assoggettata al pagamento annuale del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, della tassa di rifiuti solidi e agli oneri relativi all' eventuale allacciamento e consumo dell'energia elettrica e del rimborso per i servizi vari inerenti l'organizzazione della “Mostra mercato dell’Antiquariato e Modernariato”, nella misura stabilita come previsto dalle norme vigenti e secondo le modalità di legge.
5. Gli importi stabiliti dovranno essere versati tramite bollettino di c.c. postale al Servizio Tesoreria del Comune, 10 giorni prima dall'inizio della prima giornata della “Mostra mercato dell’Antiquariato e Modernariato”;
6. Per essere ammessi al posteggio assegnato si dovranno esibire le ricevute di versamento debitamente effettuate.
7. Qualora, a seguito di cause di forza maggiore (cantieri, ecc.) e di pubblica utilità si rendessero indisponibili alcuni posteggi, ai titolari degli stessi verranno assegnati posteggi sostitutivi scegliendoli tra quelli più simili, per caratteristiche e localizzazioni, a quelli annullati. Appena rimosse le cause di impedimento, si ritornerà alla situazione precedente.

Art. 5

ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI RISULTATI NON OCCUPATI

1. I posteggi che risultassero non occupati alle ore 7,00 del giorno di svolgimento del mercatino verranno concessi ad altri operatori eventualmente presenti, che trattano merceologie consentite e dotati dell'eventuale idonea impiantistica elettrica, a cura degli incaricati del Comune, secondo l'ordine del "Ruolino di spunta";
2. Tale "Ruolino" è definito considerando gli operatori con presenza registrata alla "Mostra mercato dell'Antiquariato e Modernariato" negli ultimi 3 anni a cui non sia stato concesso posteggio nell'anno di riferimento e dando priorità ai soggetti titolari di autorizzazione per il commercio.
3. A parità di condizioni si tiene conto del più alto numero di presenze nella "Mostra mercato dell'Antiquariato e Modernariato" e, in caso di ulteriore parità di condizioni, si utilizzerà il criterio della data di inizio attività specifica di commercio desumibile dal Registro Imprese, dando priorità a chi vanta maggior anzianità di iscrizione.
4. Esso e' formato presso il Settore Attività Economiche - Servizio Licenze e dovrà essere aggiornato annualmente e reso pubblico con le stesse modalità della graduatoria di cui al precedente art. 3.
5. Gli operatori presenti per la prima volta nel "Mercatino dell'Antiquariato" e quelli non inclusi, saranno registrati in calce nel ruolino di spunta, nel rispetto delle priorità derivanti dal possesso dell'autorizzazione.
6. Per la concessione di posteggio di cui al presente articolo è richiesto il pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, della tassa di rifiuti solidi, nella misura stabilita come previsto dalle norme vigenti, e dal presente regolamento, agli incaricati del Comune, che rilasceranno regolare ricevuta.

Art. 6

ORARI

In occasione del “Mercatino dell’Antiquariato” dovranno rispettarsi seguenti orari:

orario invernale:

apertura entro le ore 7,00 chiusura entro le ore ore 19,00

orario estivo

apertura entro le ore 6,30 chiusura ore 21,00

In ogni caso non può essere interrotta la vendita al pubblico prima delle ore 14,00

Art. 7

SVOLGIMENTO DELLA “MOSTRA MERCATO DELL’ANTIQUARIATO E MODERNARIATO”

1. E' obbligatorio per ogni singolo partecipante tenere esposta in modo ben visibile la concessione.
2. E' inoltre obbligatorio tener esposto in modo ben visibile sul banco vendita un documento identificativo, sul modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, contenente i dati anagrafici e il numero del posteggio.
3. La mancata presenza per n. 5 edizioni anche non consecutive non giustificate da certificazione medica o ospedaliera in copia originale comporterà la decadenza del posteggio.
4. Il posteggio non dovrà rimanere incustodito.
5. Ogni responsabilità verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività è a carico esclusivo del concessionario.
6. E' fatto divieto agli espositori di dividere il proprio posteggio con altri commercianti, assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione.

7. La collocazione degli oggetti deve avvenire all'interno degli spazi numerati assegnati nella prescritta concessione, salvo facoltà per i confinanti di occupare i posteggi eventualmente vuoti, dopo la conclusione delle operazioni di spunta, in accordo con la Polizia Municipale.
8. La sistemazione delle tende e degli ombrelloni deve consentire il passaggio dei mezzi di Soccorso e di Polizia.
9. Non è consentita la sosta di veicoli di qualsiasi genere sull'area destinata alle attività oggetto del presente regolamento. Gli operatori sono tenuti a parcheggiare i veicoli di trasporto nei luoghi di sosta indicati dall'Amministrazione Comunale.
10. E' vietato il commercio itinerante su aree pubbliche all'interno dell'area della "Mercatino dell'Antiquariato".
11. E' vietato occupare spazi pubblici e sostare con i mezzi di trasporto per effettuare operazioni commerciali al di fuori dell'area di mercato per un raggio di 300 mt. dal "Mercatino dell'Antiquariato" stesso.
12. E' vietato accedere all'area della "Mostra mercato dell'Antiquariato e Modernariato" e sostare con i mezzi di trasporto prima dell'orario di apertura, che avviene mediante il controllo della documentazione prevista dalla legge effettuato dal Corpo di Polizia Municipale.
13. E' vietata la vendita mediante "illustrazione della merce", battitori, ecc.. E' vietato, altresì, l'uso da parte degli espositori di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.
14. E' vietato l'uso da parte degli espositori di generatori elettrici.
15. Ai sensi dell'Art. 128 del Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza, l'espositore ha l'obbligo della tenuta del registro di cui all'art. 247 del regolamento del Testo Unico suddetto. In detto registro deve indicare di seguito e senza spazi in bianco, il nome, il cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comperata o venduta ed il prezzo pattuito.

16. Gli operatori dovranno in ogni caso, esibire, a richiesta dei vigili della “Mostra mercato dell’Antiquariato e Modernariato” e di tutti gli altri organi di controllo, l'autorizzazione amministrativa di commercio posseduta ed il provvedimento di concessione dell’area pubblica.

17. E' severamente vietato tenere acceso il motore degli automezzi se non in movimento.

18. L'espositore deve applicare e mantenere in modo ben visibile, quando previsto dalle norme, i cartellini pubblicizzanti i prezzi sui generi esposti per la vendita ai sensi di Legge.

19. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiudendoli in sacchetti a perdere da depositare al bordo del posteggio.

20. È assolutamente vietata. Nell’ambito della mostra mercato, la vendita di “marocchinerie” ed altri oggetti non in conformità con la mostra, di quadri, di abbigliamento e pelletteria usata.

Art. 8

SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO

1. La concessione del posteggio è trasferibile esclusivamente con la cessione dell'azienda e dell'autorizzazione amministrativa, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 9

DEL BARATTO

1. Sull’area individuata al precedente art. 2, comma 4, è autorizzata, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, l’attività di scambio o baratto di oggetti provenienti esclusivamente dal collezionismo privato. Detta attività può essere esercitata esclusivamente da coloro i quali non siano

commercianti professionisti e da coloro i quali non esercitino professionalmente l'attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso e che espongono gli oggetti saltuariamente ed occasionalmente, per non più di 3 volte consecutivamente. A tal fine sarà operata apposita rotazione nell'ambito delle domande di partecipazione di cui al successivo comma 3.

2. Ogni partecipante deve dichiarare la quantità e tipo di merce che intende esporre. La dichiarazione, per ogni eventuale controllo o verifica, deve essere resa disponibile alle autorità preposte ai controlli.

3. Le domande di partecipazione alla "Mostra mercato dell'Antiquariato e Modernariato", dovranno essere redatte secondo il modello predisposto dal Settore Attività Economiche e Produttive allegato al bando di cui al precedente art. n. 3, comma 1, e dovranno di norma contenere:

- i dati del richiedente;
- il recapito telefonico;
- la dimensione del posteggio richiesto;
- l'esatta indicazione della merceologia trattata, rientrante nei prodotti di cui al precedente art. 2;
- ogni altra informazione ritenuta utile a corredo della domanda.

4. Il richiedente è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e norme in materia di:

- Pubblica sicurezza,
- Igiene e Sanità;
- Impianti elettrici ed illuminazione;
- Concessione ed occupazione di suolo pubblico.

5. I partecipanti sono tenuti ad esporre durante l'attività di vendita una copia della dichiarazione resa ai sensi del precedente comma 3 a pena della esclusione dalla partecipazione.

6. Dalle iniziative di scambio o baratto, di cui al comma 1 del presente articolo e, pertanto, dalle iniziative organizzate secondo gli articoli precedenti, sono comunque esclusi gli articoli preziosi e gli oggetti classificati di valore storico artistico.

Art. 10

DEGLI HOBBISTI

1. Sull'area individuata al precedente art. 2, comma 4, può essere consentita, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, la vendita, lo scambio o il baratto di oggetti provenienti esclusivamente da attività hobbistiche.
2. Gli hobbisti sono occasionali e non acquisiscono pertanto diritto all'assegnazione di alcun posteggio.
3. Essi sono autorizzati, di volta in volta, nei limiti di posteggi disponibili ex artt. 2 e 4. L'assegnazione dei posteggi è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive; a parità di anzianità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo ed in caso ancora di ulteriore parità tiene conto del numero maggiore di presenze nell'ultimo anno.

Art. 11

SANZIONI

1. Per quanto concerne le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non previste da altra normativa e anche se comportano sanzioni penali comminate dall'Autorità Giudiziaria, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Sarà applicata la decadenza dalla concessione nel caso in cui si verificano le seguenti fattispecie:
 - a) mancato pagamento degli oneri di occupazione spazi pubblici, per lo smaltimento rifiuti e del rimborso per i servizi vari inerenti la "Mostra mercato dell'Antiquariato e Modernariato";

- b) sostituzione con persone esterne all'azienda del titolare del posteggio o cessione nell'uso del posteggio, senza essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa del titolare, in originale;
- c) assenza dell'impianto di illuminazione e di collegamento elettrico a norma;
- d) occupazione abusiva del suolo pubblico in precedenti edizioni della "Mostra mercato dell'Antiquariato e Modernariato";
- e) mancato rispetto della disposizione di lasciare l'area libera dai rifiuti prodotti, al termine delle operazioni di vendita;
- f) mancata presenza per n. 5 edizioni anche non consecutive non giustificate da certificazione medica o ospedaliera in copia originale;
- g) n. 3 sospensioni della concessione di cui al successivo comma 3;

3. Quando si verifichi la recidiva, con le modalità di cui all'art. 29, c. 3 D.L.vo 114/98, riferita sia alle violazioni a norme del presente regolamento sia ad altre normative, al titolare della concessione è applicata la sanzione amministrativa della sospensione della concessione per le successive 2 edizioni.

4. Il Comune potrà avvalersi di un Comitato ispettivo, nominato dal Sindaco o suo delegato, al fine di verificare l'idoneità delle merceologie effettivamente trattate con la specializzazione merceologica della "Mostra mercato dell'Antiquariato e Modernariato", i cui componenti saranno scelti tra esperti di comprovate capacità.

ART. 12

Assenza di responsabilità

L'Amministrazione comunale ed i suoi dipendenti, salvo i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità derivante dall'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento.

ART. 13

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la vigente normativa statale e regionale in materia di commercio.

Art. 14

NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento il Settore Attività Economiche e Produttive procederà all'assegnazione dei posteggi con apposito bando da pubblicare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalità i termini ed i criteri di cui al precedente art. 3, commi 2° e ss..

2. Per l'anno 2002 il termine di pubblicazione di cui all'art. 3 è fissato al 15.1.2002.

ART. 15

Norma finale

1. Copia ufficiale del presente Regolamento è messa a disposizione degli operatori, nei giorni di svolgimento della "Mostra Mercato dell'Antiquariato e Modernariato" a cura del Comune.